**PREMEESSA**

**L’importanza delle norme contenute nelle fonti internazionali e dell’UE**

Secondo l’art. 117, comma 1, Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Il quadro risulta modificato in profondità in quanto prima della novella si doveva fare ricorso nella valutazione di costituzionalità di una legge ordinaria all’art. 10 Cost.; ma esso si riferisce esclusivamente ad una sola categoria di norme internazionali (le norme internazionali consuetudinarie generalmente riconosciute) e non anche alle norme internazionali pattizie, mentre l’art. 11 si riferisce soltanto alle norme comunitarie, come unanimemente riconosciuto dalla dottrina e dalla stessa Corte con una giurisprudenza  costante. Il cambiamento di prospettiva è centrato dalla Corte cost., nelle sentenze “gemelle” nn. 348/2007 e 349/2007, nelle quali è precisato che le norme internazionali convenzionali (o pattizie) vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno; non assumono valore costituzionale, ma sono “norme interposte”, vale a dire norme di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria; il controllo sulla loro compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano (c.d. controlimiti) spetta alla Corte costituzionale. Diversamente hanno rango costituzionale e applicazione diretta le norme della CDFUE e dei Trattati dell’UE, le quali costituiscono fattore di integrazione e interpretazione (evolutiva) della Costituzione.

**Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948, ratificata dall’Italia con legge n. 367 del 1958**.

1 La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1948, per la sua trentunesima sessione, Avendo deciso di adottare sotto forma di una convenzione varie proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione, Considerato che il Preambolo dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi idonei a migliorare le condizioni dei lavoratori ed a garantire la pace, « l’affermazione del principio della libertà sindacale », Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che « la libertà di espressione e di associazione è una condizione indispensabile di un progresso costante », Considerato che la Conferenza Internazionale del Lavoro, alla sua trentesima sessione, ha adottato all’unanimità i principi che devono essere alla base della regolamentazione internazionale, Considerato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla sua seconda sessione, ha fatto propri questi principi ed ha invitato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro a continuare tutti i suoi sforzi per rendere possibile l’adozione di una o più convenzioni internazionali, adotta, oggi nove luglio millenovecentoquarantotto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948.

1. – LIBERTÀ SINDACALE

Articolo 1

Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a dare esecuzione alle disposizioni seguenti.

Articolo 2

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di osservare gli statuti di queste ultime.

Articolo 3

1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la propria gestione e la propria attività, e di formulare il proprio programma di azione.

2. Le autorità pubbliche devono astenersi da ogni intervento tale da limitare questo diritto o da ostacolarne l’esercizio legale.

Articolo 4

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono soggette a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Articolo 5

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni così come di divenirne membri, e ogni organizzazione, federazione o confederazione ha il diritto di divenire membro di organizzazioni internazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra si applicano alle federazioni ed alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 7

L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinato a condizioni tali da limitare l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra.

Articolo 8

1. Nell’esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le rispettive organizzazioni sono obbligati, come le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.

2. La legislazione nazionale non dovrà ledere né essere applicata in modo da ledere le garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 9

1. La legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia.

2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 89 dell’articolo 19 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà in alcun modo le leggi, sentenze, consuetudini o accordi già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 10

Nella presente convenzione, il termine « organizzazione » significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

**Convenzione 98 CONVENZIONE SUL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E DI NEGOZIAZIONE COLLETTIVA, 1949, ratificata dalla legge di cui sopra.**

1 La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte sull’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949.

Articolo 1

1. I lavoratori devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a compromettere la libertà sindacale in materia di impiego.

2. Tale protezione deve in particolare applicarsi a quanto concerne gli atti che abbiano lo scopo di : a) subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non aderisca ad un sindacato o smetta di far parte di un sindacato ; b) licenziare un lavoratore o portargli pregiudizio con ogni altro mezzo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro, o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.

Articolo 2

1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro devono beneficiare di un’adeguata protezione contro tutti gli atti di ingerenza delle une verso le altre, che si realizzino sia direttamente sia per mezzo di loro funzionari o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.

2. Sono considerati in particolare atti di ingerenza ai sensi del presente articolo le misure tendenti a provocare la creazione di organizzazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da una organizzazione di datori di lavoro, o a sostenere delle organizzazioni di lavoratori con mezzi finanziari o in altro modo, allo scopo di porre queste organizzazioni sotto il controllo di un datore di lavoro o di una organizzazione di datori di lavoro.

Articolo 3

Ove necessario, devono essere creati organismi adeguati alle condizioni nazionali per garantire il rispetto del diritto di organizzazione definito dai precedenti articoli.

Articolo 4

Ove necessario, devono essere adottate misure adeguate alle condizioni nazionali per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’uso più vasti di procedimenti di negoziazione volontaria di convenzioni collettive fra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato, e le organizzazioni di lavoratori dall’altro, allo scopo di regolare con questo mezzo le condizioni di impiego.

**Carta sociale europea del 1961 (riveduta nel 1996)**

Articolo 5

Diritti sindacali

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 6

Diritto di negoziazione collettiva

Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s’impegnano:

1 a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;

2 a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d’altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;

3 a favorire l’istituzione e l’utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;

e riconoscono:

4 il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d’intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d’interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

**Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) (1950 e successive modifiche)**

ARTICOLO 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

**Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) – inglobata nel Trattato sull’Unione europea ai sensi dell’art. 6 TU)**

Articolo 12 Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Articolo 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.